

# LA PRESUNTA “NEUTRALITÀ” DEL DIRITTO TRASNAZIONALE DELLO SPORT

**Luigi Melica**

Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università del Salento

## Abstract

Lo sport ha assunto una dimensione economica e sociale che ha portato le istituzioni sportive di vertice, guidate dal CIO, a dotarsi di strumenti atti a preservarne l'autonomia. La Carta olimpica punta a realizzare questo scopo attraverso il principio di “neutralità politica”, in base al quale i vertici sportivi spesso evitano di prendere posizione su spinose questioni “politiche”, che arrivano a riguardare la tutela dei diritti fondamentali degli atleti, nonostante questi stessi diritti appaiano quantomeno sottesi alla stessa Carta. Il presente lavoro, attraverso un'indagine di stampo comparatistico che riflette anche sul diritto transnazionale dello sport, mira a far luce sulla possibile contraddizione delle istituzioni sportive, le quali faticano a coniugare il ruolo dello sport come promotore dei diritti fondamentali e dell'inclusione sociale con la dimensione meramente sportiva (ed economica) dello stesso, che si tenta di tenere al riparo da condizionamenti di natura politica.

Parole chiave: Neutralità politica dello sport, Comitato Olimpico, Valori olimpici, Diritto sportivo transnazionale, Diritti fondamentali

---

## Abstract

*Sport has reached an economic and social dimension that has led top sports institutions, led by the IOC, to equip themselves with tools to preserve its autonomy. The Olympic Charter aims to achieve this goal through the principle of “political neutrality”, according to which sports leaders often avoid taking a position on thorny “political” issues, which come to concern the protection of the athletes’ fundamental rights, although the same rights appear at least underlying the Charter itself. This work, through a comparative survey that also reflects on the transnational sports law, aims to shed light on the possible contradiction of sports institutions, who struggle to combine the role of sport as a promoter of fundamental rights and social inclusion with the purely sporting (and economic) dimension of the same, which they try to keep away from political conditioning.*

Keywords: Sport political neutrality, Olympic Committee, Olympic values, Transnational sports law, Fundamental rights

---

1. Quando la Comunità internazionale, Stati Uniti in testa, minaccia la Cina di ritorsioni boicottando gli appuntamenti sportivi da svolgersi a Pechino nel corso del 2022 se non si hanno notizie della tennista cinese che aveva denunciato abusi sessuali da parte dell'ex primo ministro cinese (oggi al vertice della Federazione cinese del tennis),<sup>1</sup> al di là del boicottaggio in sé, interviene su molteplici profili concernenti i rapporti tra *lex sportiva*, diritto

---

<sup>1</sup> Per una sintesi delle vicende e delle reazioni provenienti dagli USA si rimanda, *ex multis*, a Peng Shuai: US ‘deeply concerned’ over Chinese tennis star, in *bbc.com*, 19 novembre 2021. Nel momento in cui si scrive, la WTA (Associazione mondiale delle tenniste) ha sospeso, in

internazionale e diritti nazionali e geopolitica. In questa occasione, Stati e sport si schierano compattamente contro uno Stato, la Cina, mentre in passato tale unità di intenti a difesa dei diritti umani non è stata così netta, complice un certo pragmatismo del Comitato internazionale olimpico (di seguito, CIO). Richiamando solo alcuni esempi recenti, si rammenta l'acceso conflitto tra il CIO e lo Stato italiano tra il 2019 ed il 2021, quando l'organismo di governo dello sport mondiale ha accusato il Governo/Parlamento italiano di avere emanato una legge che menomava l'autonomia dello sport ed aveva a tal fine indicato le specifiche parti della legge che dovevano essere modificate, in assenza delle quali – si fece velatamente comprendere – l'Italia avrebbe partecipato alle imminenti Olimpiadi senza il proprio vessillo nazionale.<sup>2</sup> Ancora più di recente, si è aperta poi una accesissima *querelle* – mentre si scrive tutt'altro che conclusa – tra la Federazione europea del calcio (l'UEFA) ed alcune blasonate società calcistiche, le quali avevano annunciato la costituzione di una Superlega europea che avrebbe di fatto bypassato la stessa Federazione nell'organizzazione del campionato europeo di calcio noto come *Champions League*.<sup>3</sup> Ancora più delicato sotto il profilo dei rapporti politici, si è rivelato, durante lo svolgimento dei Campionati europei di calcio del giugno 2021, il divieto con il quale l'UEFA ha impedito al Comune di Monaco di Baviera, prima della sfida tra le nazionali di Germania ed Ungheria, di illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno, in aperta polemica con lo Stato ungherese che aveva appena approvato una legge restrittiva della diffusione tra i minori dei contenuti omosessuali, inserendo tali norme nella legge generale che colpisce la pedofilia.<sup>4</sup> In quell'occasione, benché la Commissione europea, unitamente a diversi Capi di Stato e di Governo, avessero accusato il Governo ungherese di tradire i valori europei dell'eguaglianza e del rispetto delle diversità,<sup>5</sup> l'UEFA dapprima si appellava alla “neutralità” dello sport per negare l'autorizzazione,<sup>6</sup> poi spiegava in un comunicato stampa che il diniego era unicamente connesso alla presenza della nazionale ungherese, ma che, ciononostante, condivideva *in toto* i valori dell'eguaglianza e del rispetto delle minoranze LGBT, al punto da inserire l'immagine dell'arcobaleno sul documento contenente il comunicato.<sup>7</sup> In quel momento, preme osservare, la polemica sulla legge ungherese divampava su tutti i media del mondo e l'UEFA non poteva non tenerne conto: infatti, quando, nella stessa partita, il portiere della Germania Neuer decideva, per solidarietà alle minoranze LGBT, di utilizzare la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno con il plauso del Governo tedesco, l'UEFA, *oborto collo*, non avviava alcun procedimento disciplinare nei suoi riguardi. Ciò che colpisce è che la richiamata vicenda della legge ungherese non era nuova alla “politica” dello sport: un caso identico, infatti, si era verificato nel 2013 durante i Mondiali di atletica leggera svoltisi a Mosca. Alcuni mesi prima della competizione sportiva il Parlamento russo aveva approvato una legge contro la propaganda omosessuale<sup>8</sup> che, similmente alla legge ungherese, era stata tacciata di discriminazione e di violazione dei diritti delle comunità LGBT. Anche in quell'occasione, le autorità sportive evitarono di prendere

---

attesa che sulla questione venga fatta chiarezza, tutti i tornei programmati in Cina: cfr. *Steve Simon announces WTA's decision to suspend tournaments in China*, in *wtatennis.com*, 1 dicembre 2021.

<sup>2</sup> Per alcuni commenti sulla riforma e sulla questione in generale, cfr. C. Bottari *et al.*, *Brevi e puntuali riflessioni in ordine al commento degli uffici governativi al primo schema di testo unico sullo sport presentato dal Dipartimento dello sport*, in questa rivista, 2, 2020, pp. 1-18; G.G. Carboni, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 12, 2021, pp. 49 ss.; D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in *RDES*, 2019, 2, 9-13.; P. Sandulli, *Lo sport italiano merita una riforma organica*, in *RDES*, 3, 2018, pp. 9-19.

<sup>3</sup> Cfr. sul tema, D. Rapacciuolo, *The European Super League saga, the future of the European model of sport and the football business in Europe*, in *RDES*, 1, 2021, pp. 9-16; S. Bastianon, *From the “dirty dozen” to “the good, the bad and the ugly”. Some preliminary remarks on the Super League affaire in the light of EU competition rules*, in *RDES*, 1, 2021, pp. 17-34; A. Bozza, E. Marasà, *The European Super League under the sword and shield of antitrust rules: a baby thrown out with the bathwater?*, in *RDES*, 1, 2021, pp. 35-84; M. Di Domizio, R. Caruso, *Analisi economica e prospettivo del progetto «Super League»*, in *RDES*, 1, 2021, pp. 85-108.

<sup>4</sup> Il riferimento è alla legge approvata dal Parlamento ungherese il 15 giugno 2021 (Act no. LXXIX of 2021 “on stricter action against paedophile offenders and the protection of children”), con cui si è introdotto, in sintesi, il divieto che i programmi di educazione sessuale contengano testi, film o altri materiali che diffondano informazioni sull'omosessualità e sul cambio di sesso.

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, Commissione europea, *EU founding values: Commission starts legal action against Hungary and Poland for violations of fundamental rights of LGBTIQ people*, in *ec.europa.eu*, 15 luglio 2021.

<sup>6</sup> Cfr. UEFA, *UEFA proposes alternative dates for rainbow illumination at Munich stadium*, in *uefa.com*, 22 giugno 2021.

<sup>7</sup> Cfr. UEFA, *UEFA Respects the Rainbow*, in *uefa.com*, 23 giugno 2021: “UEFA is proud to wear the colours of the rainbow. It is a symbol that embodies our core values, promoting everything that we believe in – a more just and egalitarian society, tolerant of everyone, regardless of their background, belief, gender or sexual orientation”.

<sup>8</sup> Il riferimento è alla legge federale nota anche come “Gay Propaganda Law”, in vigore in Russia dal 30 giugno 2013.

posizione, benché fosse pacifico che la legge fosse lesiva dei diritti delle/degli atlete/i omosessuali, ragion per cui il principio di neutralità politica avrebbe dovuto essere bilanciato con i diritti delle/degli sportive/i omosessuali, da salvaguardare anche attraverso azioni specifiche, come statuito dalla stessa Carta olimpica.<sup>9</sup> Al silenzio del CIO e della Federazione internazionale di atletica seguirono, come era prevedibile, una serie di reazioni di atlete/i di fama internazionale, anche plateali, attuate durante gli eventi sportivi, il più eclatante dei quali vide protagoniste le staffettiste russe dei 400 metri, vincitrici della medaglia d'oro. Queste ultime, infatti, mentre erano sul podio durante la premiazione, si baciavano sulle labbra in segno di solidarietà con le minoranze lesbiche, suscitando la reazione del Presidente del CIO che vietò categoricamente ogni forma di protesta futura anche in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Sochi, sempre in Russia.<sup>10</sup> Ma non è tutto: tornando ai recenti Campionati europei di calcio, si ricorda che mentre si era nel pieno della diffusione del virus COVID-19, e in particolare della cosiddetta “variante Delta”, si apriva una nuova discussione tra i vertici dell'UEFA e le autorità politiche inglesi. I primi, infatti, avevano invitato alla finale del Campionato europeo che si sarebbe celebrata nello stadio londinese di Wembley, 2500 ospiti illustri, i quali, in base alle regole vigenti in quel momento, avrebbero potuto fare ingresso nel Paese solo se sottoposti ad almeno 5 giorni di quarantena. Ebbene, l'UEFA, contrariata da quel “fastidio”, minacciava di spostare la finale in altra sede, ottenendo immediatamente dalle autorità inglesi l'autorizzazione per i 2500 VIP ad esentarsi dalla quarantena.<sup>11</sup> E, da ultimo, come non ricordare l'episodio riguardante il comportamento tenuto dal famoso calciatore Cristiano Ronaldo, che durante una conferenza stampa rendeva noto, con esplicite gestualità, di preferire l'acqua alla bibita Coca Cola, *main sponsor* della manifestazione sportiva?<sup>12</sup> In questa occasione rilevavano evidentemente i rapporti giuridici tra tesserati e Federazione internazionale, posto che l'UEFA, in attuazione del contratto con la società produttrice della Coca Cola, aveva fatto collocare le bottigliette sul tavolo dove si svolgevano le conferenze stampa post-partita proprio affinché fossero riprese dalle telecamere di tutto il mondo.

2. Questo interessante spaccato di “vita vissuta” dello sport contemporaneo dimostra in modo eloquente che le questioni riguardanti le due governance, sportiva e politica, non sono solo numerose, ma hanno anche un impatto politico significativo e soprattutto possono essere foriere di vere e proprie antinomie tra i rispettivi ordinamenti. A tal fine è anzitutto fondamentale comprendere cosa si intenda per *lex sportiva* e, poi, se essa possa essere considerata una fonte del diritto, chiarendo infine, nel caso di risposta affermativa, quale forza e grado essa abbia nella scala delle fonti normative. Esaminando la Carta olimpica si nota subito che essa non solo si autodefinisce, a partire dal 2004, “a basic instrument of a constitutional nature”<sup>13</sup> codificando i “fundamental Principles of Olympism, le Rules e le Bye-laws adopted by the International Olympic Committee (IOC)”, ma addirittura prevede una procedura aggravata per la sua modifica.<sup>14</sup> Non sorprende, di conseguenza, che la Carta sia definita da una parte della dottrina la “Costituzione mondiale dello sport”.<sup>15</sup> Del resto, anche il suo contenuto ha un respiro molto generale, che riecheggia le Costituzioni vigenti nel mondo: nel mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'umanità, la Carta considera infatti la pratica sportiva un diritto fondamentale, il cui esercizio contribuisce a promuovere la

<sup>9</sup> Carta olimpica, *rule 2.7*: “The mission of the IOC is to promote Olympism throughout the world and to lead the Olympic Movement. The IOC's role is: [...] to act against any form of discrimination affecting the Olympic Movement”.

<sup>10</sup> Cfr. *News conference protests not allowed warns Sochi chief*, in *reuters.com*, 29 gennaio 2014. Cfr. sulla questione, H. Jefferson Lenskyj, *Sexual diversity and the Sochi 2014 Olympics. No More Rainbows*, New York, Palgrave, 2014.

<sup>11</sup> Per una sintesi di stampo giornalistico, cfr. *Uefa threat over Euro 2020 final at Wembley*, in *thetimes.co.uk*, 18 giugno 2021; *Uefa VIP bubbles can skip quarantine for last Euro 2020 matches at Wembley*, in *thetimes.co.uk*, 23 giugno 2021.

<sup>12</sup> *Cristiano Ronaldo ditches Coca-Cola for water at Euro 2020 press conference*, in *bbc.com*, 15 giugno 2021.

<sup>13</sup> Carta olimpica, *Introduction to the Olympic Charter*, lett. a).

<sup>14</sup> Carta olimpica, *rule 18*: “[...] a majority of two-thirds of the votes cast is required for any modification of the Fundamental Principles of Olympism, of the Rules of the Olympic Charter, or if elsewhere provided in the Olympic Charter”.

<sup>15</sup> Cfr. F. Latty, *La lex sportiva: Recherche sur le droit transnational*, Paris, Brill, 2007, pp. 171-172, in cui si parla di “constitution mondiale du sport”; C.J. Tams, *Olympische Spiele - Herausforderungen und Fragen aus Sicht des internationalen Rechts*, in W. Höfling, J. Horst, M. Nolte (a cura di), *Olympische Spiele*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. 59-60: si utilizza l'espressione “Verfassungsdokumente”; A. Mestre, *The Law of the Olympic Games*, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 2009, pp. 11-12: “similarities with a Constitution”; C. Vedder, *The International Olympic Committee: An Advanced Non-Governmental Organization and the International Law*, in *27 German Yearbook of International Law*, 1984, p. 256: “real constitution of the IOC”.

pace tra gli uomini, salvaguardando la dignità di tutti – “with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity”.<sup>16</sup> Per tale ragione, ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze, anche perché lo sport promuove l’amicizia, la solidarietà ed il *fair play*.<sup>17</sup> Centrale, nel perseguimento di questi obiettivi, è il CIO, la cui *mission* consiste, primariamente, nell’organizzazione dei Giochi olimpici, di cui detiene in via esclusiva i diritti, e secondariamente di diffondere il rispetto dei principi fondamentali della Carta ed in particolare lo “sviluppo dello sport per tutti”, fattore che “rappresenta una delle basi dello sport di alto livello”, cui si aggiunge l’obbligo di tutelare i diritti inviolabili delle/degli atlete/i, di promuovere il diritto delle donne a praticare lo sport “ad ogni livello e in tutte le strutture”, dell’“etica sportiva” e dello “spirito del *fair play*”, reprimendo ogni forma di “violenza nello sport” e della “lotta contro il doping e le droghe”.<sup>18</sup> Infine, fermo restando il divieto di “utilizzo abusivo politico o commerciale dello sport e degli atleti”, il CIO deve tutelare la “salute degli atleti” garantendo loro l’“assicurazione del futuro sociale e professionale”.<sup>19</sup> Centrale, nello spirito e nelle attività del Movimento olimpico è il principio di non discriminazione. Ai sensi del principio 6, infatti, i diritti e le libertà consacrate nella Carta devono essere realizzate “without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.<sup>20</sup> Per conseguire queste finalità, il CIO opera sia direttamente, attraverso i propri organi, sia indirettamente, attraverso gli altri soggetti costitutivi del Movimento olimpico – ossia le Federazioni internazionali, i Comitati nazionali olimpici ed i Comitati organizzatori dei Giochi olimpici –, ognuno dei quali è vincolato dalle norme della Carta Olimpica e deve rispettare le decisioni del CIO.<sup>21</sup> I Comitati olimpici nazionali, in particolare, entrano a far parte del CIO a seguito di un complesso procedimento di affiliazione e sono gli unici titolari, nel Paese in cui operano, della gestione dei Giochi olimpici e di tutte le questioni connesse – dal reclutamento degli atleti all’invito degli ospiti –, nonché di tutte le altre manifestazioni sportive patrociniate dal CIO.<sup>22</sup> Inoltre, ai sensi della regola 27.2, il loro ruolo è anche “di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico nei propri Paesi”, di diffondere “i principi fondamentali dell’Olimpismo a livello nazionale nell’ambito dell’attività sportiva” e di “divulgare l’Olimpismo nei programmi di insegnamento dell’educazione fisica e dello sport nelle scuole e nelle università”, assicurando “il rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese”, incoraggiando “lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti”. Infine, i Comitati sono tenuti a perseguire concretamente i principi olimpici sino a realizzare ogni azione utile a contrastare la discriminazione e violenza nello sport.<sup>23</sup>

I principi e valori sportivi, dunque, rispecchiano i principi/valori delle Costituzioni liberal-democratiche contemporanee, ragion per cui esiste una comunità di intenti tra il CIO e le autorità statali dei Paesi nei quali operano i rispettivi Comitati olimpici. A questa affinità di obiettivi corrisponde una netta distinzione formale tra i rispettivi organi di governo. La Carta, infatti, stabilisce che, in attuazione del *principio di neutralità*, le Istituzioni sportive hanno il diritto di determinare liberamente e controllare le discipline regolanti lo sport e quelle più specificamente elettorali, che devono fondarsi su libere elezioni e totale indipendenza da soggetti esterni, rispettando, al loro interno, i “principi del buon governo”.<sup>24</sup> Si osserva, tuttavia, che l’attività dei Comitati olimpici all’interno dei rispettivi territori non può essere totalmente avulsa dalle restanti attività statali: a tal fine, la stessa Carta prevede che i Comitati, pur evitando ogni forma di pressione, incluse quelle “di ordine politico, religioso od economico che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta Olimpica”, devono comunque mantenere con le autorità politiche

<sup>16</sup> Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 2.

<sup>17</sup> Cfr. Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 4.

<sup>18</sup> Cfr. Carta olimpica, *rule 2*.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 6.

<sup>21</sup> Cfr. Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 7.

<sup>22</sup> Cfr. Carta olimpica, *rule 27.3*.

<sup>23</sup> Cfr. Carta olimpica, *rule 27.2.5*: “to take action against any form of discrimination and violence in sport”.

<sup>24</sup> Cfr. Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 5: “Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied”.

“armoniose relazioni di cooperazione”.<sup>25</sup> Del resto, i Comitati spesso usufruiscono del finanziamento pubblico dei Governi degli Stati in cui operano;<sup>26</sup> di conseguenza, fatta eccezione per il Comitato olimpico inglese che si autofinanzia totalmente,<sup>27</sup> i Comitati subiscono, quantomeno, il controllo delle Istituzioni statali deputate alla vigilanza sulla destinazione delle risorse pubbliche erogate a terzi<sup>28</sup>. Diverso, ma non meno lineare è il rispetto del *principio di neutralità politica* che la Carta impone al CIO ed a tutti i soggetti facenti parte del Movimento olimpico. Sinteticamente, il citato principio n. 5 – “Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality” – è anzitutto attuato dalla regola 27, che stabilisce che i Comitati olimpici devono preservare la propria autonomia, resistendo ad ogni tipo di pressione, “including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter”. Ancor più specificamente, la regola 50 inibisce in modo categorico tutti i soggetti del Movimento olimpico dal porre in essere ogni tipo di “demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas”. Scopo di tale norma sembra quello di spingere al “silenzio” tutti i soggetti del Movimento olimpico, ritenendo, probabilmente, che questo sia l’unico modo per non risultare divisivi, posto che lo scopo dello sport è e resta quello di perseguire la pace e la coesione tra i popoli.<sup>29</sup> Il problema, però, è che, nello stesso tempo, il CIO e gli altri soggetti del Movimento olimpico, devono, con ogni mezzo, realizzare i valori dell’Olimpismo senza alcuna forma di discriminazione di razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o altri status.<sup>30</sup>

Per quanto attiene alla forza e al valore normativo attribuito alla Carta olimpica e alle deliberazioni adottate dai suoi organi, si osserva che, a parere di un vasto filone dottrinale, essa costituirebbe uno degli esempi più rilevanti di diritto transnazionale, intendendo come tale il diritto settoriale autoprodotta da comunità specifiche a-statali operanti a livello internazionale.<sup>31</sup> Accanto alla più nota *lex mercatoria*, la *lex sportiva* ed in particolare la Carta olimpica e le deliberazioni adottate dal CIO avrebbero assunto una forza talmente rilevante dall’essere considerate una “Costituzione transnazionale senza uno Stato”,<sup>32</sup> che può contrapporsi sia all’ordinamento internazionale, sia ai diversi diritti nazionali, influenzando di conseguenza le corrispondenti Istituzioni politiche. Come eloquentemente provato dagli esempi richiamati in premessa, e certi di poterne rintracciare altri nel passato, di base non è mai conveniente, per un Governo nazionale, dissentire dai vertici internazionali dello sport, i quali possono contare sullo strapotere degli sport più diffusi in termini di influenza sulle rispettive comunità e opinioni pubbliche nazionali. Il CIO, infatti, opera da tempo sulla scena internazionale perseguendo l’autonomia e la neutralità dello sport ed il rispetto dei valori fondamentali consacrati nella Carta olimpica e pretende che nello sport organizzato tali valori

<sup>25</sup> Cfr. Carta olimpica, *rules 27.5 e 27.6*: “5. In order to fulfil their mission, the NOCs may cooperate with governmental bodies, with which they shall achieve harmonious relations. However, they shall not associate themselves with any activity which would be in contradiction with the Olympic Charter. The NOCs may also cooperate with non-governmental bodies. 6. The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter”.

<sup>26</sup> Con riguardo ad alcuni tra i più importanti Comitati olimpici nazionali in ambito europeo, stando ai dati del 2019, in Germania il DOSB ha ricevuto 31,8 milioni di euro (DOSB, *DOSB Jahres-rechnung 2019*, in *dosb.de*, p. 37); in Francia, il CNOSF 11 milioni (CNOSF, *Rapport annuel 2019*, in *cnosf.franceolympique.com*, p. 45); in Spagna, il COE 875mila euro (*Subvenciones para el Comité Olímpico Español y para el Comité Paralímpico Español*, in *lamoncloa.gob.es*, 25 ottobre 2019). La situazione italiana merita un discorso a parte, dato che i finanziamenti pubblici ricevuti dal CONI, tradizionalmente molto più alti della media europea anche per via della peculiare natura “pubblica” del Comitato, risultano drasticamente ridotti a seguito della riforma organica sullo sport (ancora per molti aspetti in via di definizione), attestandosi su cifre molto più vicine – sebbene comunque superiori – a quelle appena riportate per gli altri Comitati.

<sup>27</sup> La British Olympic Association (BOA) si autodefinisce con un certo orgoglio associazione indipendente, privata, che non riceve finanziamenti pubblici e non ha interessi politici. Cfr. sul sito del BOA, in *teamgb.com*.

<sup>28</sup> Da questo punto di vista merita di essere segnalato il modello francese, laddove lo statuto del Comitato olimpico nazionale (CNOSF) deve essere approvato dal Consiglio di Stato, ai sensi del *Code du Sport*, art. L141-1.

<sup>29</sup> Cfr. le *guidelines* sulla *rule 50* emanate nel gennaio 2020 dalla Commissione atleti del CIO, reperibili su *olympics.com*.

<sup>30</sup> Cfr. Carta olimpica, *Fundamental Principles of Olympism*, n. 6.

<sup>31</sup> Cfr. A. Pizzorusso, *La produzione normativa in tempi di globalizzazione*, in *associazionedeicostituzionalisti.it*, 2008, pp. 34 ss.; G.F. Ferrari, *Diritto transnazionale, diritti di libertà e forme di tutela*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2021, pp. 368-374.

<sup>32</sup> Cfr. A. Duval, *The Olympic Charter: A Transnational Constitution without a State?*, in 45 *Journal of Law and Society*, 2018, pp. 245-269.

siano rispettati dagli Stati, pena le sanzioni che esso stesso può comminare, tra le quali può rientrare la decisione di spostare un evento di grande importanza da una sede ad un'altra, ovvero la sanzione politicamente ancora più impattante, di sospendere un Comitato olimpico nazionale, vietando ai rispettivi atleti di partecipare alle gare internazionali, Olimpiadi comprese, con lo stemma nazionale stampato sulle divise e di sentire suonare l'inno nazionale.<sup>33</sup> Il punto è che, molto spesso, è lo stesso CIO a decidere – e quindi ad avere l'ultima parola – su cosa debba intendersi per “neutralità politica” e, di conseguenza, quali siano i comportamenti da tenere e quelli lesivi dei principi/valori consacrati nella Carta olimpica. Come efficacemente affermato, “the force of the SGBs depends on their monopolistic position and their capacity to exclude a person, a team, a country from sporting competitions worldwide”.<sup>34</sup> L'unica limitazione all'esercizio di questo significativo potere, accanto al controllo giurisdizionale di tipo arbitrale del TAS (Tribunale Arbitrale Sportivo),<sup>35</sup> è la soggezione al diritto dello Stato svizzero, dove il CIO ha fissato la propria sede legale, i cui giudici nazionali, però, tendono a preservarne l'autonomia quasi incondizionatamente.<sup>36</sup> Più in generale, si osserva che, sino ad oggi, nessuno Stato o autorità giurisdizionale ha tentato di operare un controllo verticale sulla “Costituzione olimpica”.

Preme tuttavia osservare che questo strapotere del CIO sembra di recente essere recessivo in forza dell'influenza, altrettanto rilevante, esercitata dal diritto europeo e dal diritto prodotto dal Consiglio d'Europa e della Corte EDU in particolare, nonché, da ultimo, da un certo attivismo di organizzazioni internazionali, come ONU e Consiglio d'Europa.

3. Prendendo le mosse dal diritto dell'Unione europea, si osserva preliminarmente che esso presenta una peculiarità rispetto agli Stati nazionali che si riflette nei rapporti con l'ordinamento sportivo: per come si è evoluta, infatti, l'UE rende pressoché inattuabili le sanzioni del CIO. Non essendo uno Stato compiuto, nell'Unione esistono 27 Comitati olimpici che partecipano alle competizioni sportive con le rispettive squadre nazionali; tuttavia, il diritto europeo è comune agli Stati membri, all'interno dei quali opera come un diritto statale-federale, in modo diretto ed immediato e la legge di ricezione del Trattato, assume, in Italia, ma anche altrove, un valore giuridico sub-costituzionale.<sup>37</sup> Non solo, ma sul suo rispetto vigilano due autorità: una politica, la Commissione europea, e una giurisdizionale, la Corte di Giustizia. Pertanto, se, per ipotesi, l'ordinamento giuridico europeo entrasse in collisione con il diritto sportivo ed il CIO volesse portare ad estreme conseguenze il conflitto irrogando le sanzioni sopra citate, si penalizzerebbero non uno, ma 27 Stati, che durante le competizioni sportive internazionali non potrebbero mostrare né la bandiera né suonare il proprio inno. In questo modo, è evidente, a perdere la sua ragion d'essere non sarebbe unicamente la partecipazione olimpica dei citati Stati, ma l'intera manifestazione sportiva. Questo estremo, tuttavia, non è mai stato preso in considerazione dai vertici del CIO, i quali hanno tendenzialmente adattato le regole sportive a quelle europee. I precedenti sono noti agli addetti ai lavori, a partire dalla regola del limite massimo di atleti europei tesserabili, eliminata in quanto lesiva del principio della libera circolazione dei lavoratori<sup>38</sup>, per seguire con la messa al bando delle norme nazionali che consentivano a Federazioni/Leghe di negoziare lo sfruttamento dei

<sup>33</sup> Cfr. Carta olimpica, *rule 27.9*, introdotta nel 1991, secondo cui, qualora un atto amministrativo o legislativo posto in essere da un'autorità pubblica nazionale o perfino la Costituzione statale ostacoli l'attività del Comitato olimpico operante in un quel Paese, il CIO può disporre le misure appropriate, compresa la sospensione e la revoca del riconoscimento del Comitato in questione. Il potere sanzionatorio di sospensione è stato esercitato non di rado negli ultimi anni, ad esempio nei confronti di India (2012-2014), Kuwait (2015-2019), Iraq (2003-2004 e 2008), Ghana (2011), ma più difficilmente nei confronti di un Paese europeo, e ha riguardato sostanzialmente ipotesi di ingerenze governative a vario titolo nella composizione del Comitato olimpico nazionale. Nella maggior parte dei casi, inoltre, le controversie si sono risolte, mediante compromessi di vario genere, proprio a ridosso delle manifestazioni olimpiche, in modo da ridurre l'impatto *stricto sensu* sanzionatorio provocato dalla sospensione del Comitato.

<sup>34</sup> A. Duval, *What lex sportiva tells you about transnational law*, in P. Zumbansen (a cura di), *The Many Lives of Transnational Law: Critical Engagements with Jessup's Bold Proposal*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 277.

<sup>35</sup> Su cui, cfr. *amplius*, L. Primicerio, *Il Tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *RDES*, 2, 2017, pp. 54-64.

<sup>36</sup> Cfr. M. Baddeley, *The extraordinary autonomy of sports bodies under Swiss law: lessons to be drawn*, in *The International Sports Law Journal*, 20, 2020, pp. 3-17.

<sup>37</sup> Così nella celeberrima Corte cost., sent. del 22 ottobre 2007, n. 348.

<sup>38</sup> Il riferimento è alla celeberrima sentenza *Bosman* (Corte di giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *URBSFA c. Bosman*), i cui effetti sono stati ampiamente commentati dalla dottrina: cfr., *ex multis*, i commenti all'indomani della sentenza contenuti in *Rev. Marché unique eur.*, 1, 1996 e in *Rivista di diritto sportivo*, 3, 1996.

diritti televisivi nel calcio con un unico contraente, parimenti eliminate in quanto lesive della libera concorrenza tra le imprese e del divieto di abuso di posizione dominante.<sup>39</sup> In questi casi il diritto transnazionale dello sport non ha reclamato la propria specificità, ma ha dovuto, *oborto collo*, soggiacere al diritto europeo, il quale, per le stesse ragioni, potrebbe imporsi anche sul divieto di costituzione della Superlega europea del calcio. In questo senso, peraltro, esiste un precedente molto noto agli appassionati di basket: l'*Eurolega*, infatti, altro non è se non un campionato europeo organizzato e gestito da una lega formata da club europei, i quali, dopo un lungo conflitto con la Federazione internazionale del basket e con quelle nazionali, si sono imposte grazie al conforto del diritto europeo.<sup>40</sup> Del resto, rimanendo sempre nel calcio, in Inghilterra, l'attuale Premier League è nata su iniziativa delle società inglesi più blasonate, che in contrapposizione alla Federazione del calcio, hanno sottratto a quest'ultima l'organizzazione e gestione del relativo campionato, decidendo in proprio la suddivisione delle risorse derivanti dai diritti televisivi. È dunque lampante come sia soprattutto la peculiarità del sistema giuridico-istituzionale europeo a suggerire alle Autorità sportive di negoziare con le relative Istituzioni, senza contrapporsi minacciando sanzioni, ma, tutt'al più, recependo alcuni principi giuridici del diritto europeo: ci si riferisce, ad esempio, al principio del giusto processo o al principio di proporzionalità.

Lo stesso vale per il Consiglio d'Europa. Si rammenta, preliminarmente, che il Consiglio d'Europa è da tempo attivo nel campo dello sport soprattutto attraverso la Carta europea dello sport già emanata nel 1975, la quale configura un vero e proprio diritto alla pratica sportiva, da riconoscersi a favore di tutti ed in particolare delle giovani generazioni e dei disabili.<sup>41</sup> Parallelamente al Consiglio d'Europa, anche le Nazioni Unite attraverso l'Unesco, a partire dal 1978, costituivano un organismo permanente formato dai Governi dei Paesi aderenti, la Commissione Intergovernativa per l'Educazione fisica e lo sport (CIGEPS) istituita al fine di implementare il diritto fondamentale allo sport e, soprattutto, nel 2015 sono arrivate a riconoscere nella "Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport" la pratica sportiva come "diritto fondamentale per tutti" da riconoscere senza discriminazione "di origine etnica, di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica" (art. 1).

Di fatto, tali atti internazionali hanno influenzato ed ancora influenzano i contenuti delle "nuove" Costituzioni emanate soprattutto nei Paesi economicamente più in difficoltà, che ritrovano nello sport uno straordinario veicolo di promozione sociale e di integrazione della popolazione considerata l'innata attitudine dello sport a diffondere i valori democratici.<sup>42</sup>

A livello giurisdizionale, infine, si segnala ancora più articolato ed impattante l'operato delle Corti sovranazionali, specialmente europee (Corte di giustizia e Corte EDU), le cui pronunce sono tenute in grande considerazione dai vertici giurisdizionali sportivi, ossia i giudici (*rectius*: gli arbitri) del Tribunale arbitrale sportivo (TAS)<sup>43</sup>. Innanzitutto, essi sono consapevoli e, tutto sommato, accettano senza grandi reazioni avverse, le incursioni – più o meno invadenti – di queste Corti, specialmente della Corte di giustizia, anche su questioni prettamente interne alle competizioni sportive ("meramente sportive"?) e non solo, come sembrava essere fino a poco tempo fa,

<sup>39</sup> La c.d. *no single buyer rule* si può considerare introdotta – ed è poi stata recepita a livello nazionale – a seguito di alcune decisioni adottate in materia dalla Commissione europea: cfr. *Commission Decision of 22 March 2006 relating to a proceeding pursuant to article 81 of the [Treaty Establishing the European Community]*; *Commission Decision of 19 January 2005 relating to a proceeding pursuant to article 81 of the [Treaty Establishing the European Community] and article 53(1) of the [Agreement on the European Economic Area]*.

<sup>40</sup> Cfr. M. Montejo, *FIBA/Euroleague: Basketball's EU Competition Law Champions League – first leg in the Landgericht München*, in *Asser International Sports Law Blog*, 15 June 2016; K. Pijetlovic, *European model of sport: alternative structures*, in J. Anderson, R. Parrish (a cura di), *Research handbook on EU sports law and policy*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 355-356.

<sup>41</sup> Sul ruolo del Consiglio d'Europa, si veda, *amplius*, B. Nascimbene, S. Bastianon (a cura di), *Diritto europeo dello sport*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 74 ss.

<sup>42</sup> Da questo punto di vista possono distinguersi Testi costituzionali che offrono una tutela onnicomprensiva dello sport e Costituzioni che riconoscono il diritto fondamentale allo sport collegato al benessere psico-fisico della popolazione ed all'educazione delle giovani generazioni. Nel primo gruppo si ricomprendono le Costituzioni di Filippine, Gambia, Ghana, Brasile, Venezuela, Egitto, Turchia; nel secondo gruppo, Messico, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Mozambico, Zimbabwe, Nepal, Kenya, Georgia, Svizzera, Macedonia, Ucraina, Moldavia e altri.

<sup>43</sup> Cfr. sul tema, A. Duval, *Seamstress of transnational law: How the Court of Arbitration for Sport weaves the lex sportiva*, in *Asser Research Paper*, 8, 2020, pp. 8-11; A. Duval, *The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of an Encounter*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 22, 2, 2015, pp. 224-255.

su quelle sportive di rilevanza economica.<sup>44</sup> Non solo, ma lo stesso TAS, è stato di recente considerato dalla Corte EDU un organo arbitrale di tipo “obbligatorio”, ossia come se fosse “richiesto dalla legge”: per questo, deve conformarsi all’art. 6 CEDU, rispettando i principi di autonomia e indipendenza applicabili a tutti gli organi giurisdizionali.<sup>45</sup> Venendo, da ultimo, al tema dei diritti delle/degli atlete/i, questo sì segnala come *punctum dolens* del diritto transnazionale dello sport: nonostante, infatti, il principio secondo il quale la CEDU si applica solo nei rapporti verticali, ossia tra persone e Stati, tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, la Convenzione può trovare applicazione anche nei rapporti inter-privati. In una logica definita in dottrina e giurisprudenza di applicazione “quasi orizzontale” della CEDU,<sup>46</sup> pertanto, i parametri dell’eguaglianza e del rispetto dei diritti inviolabili non sembrano più prerogativa solo interna al diritto transnazionale dello sport, ma possono rilevare anche nel diritto europeo (*rectius*: dell’Unione europea e della CEDU) quantomeno in termini di un divieto di acquiescenza o connivenza delle autorità statali alle violazioni dei diritti in ambito sportivo. Anche per questo motivo, quindi, gli arbitri del TAS sembrano preferire una tutela dei diritti umani in chiave “funzionale” rispetto al Paese nel quale si verifica la presunta lesione, nella consapevolezza che il diritto transnazionale dello sport non può accordare agli atleti un livello di tutela inferiore agli standard che riceverebbero dalle autorità giurisdizionali statali.<sup>47</sup>

4. Da quanto descritto nelle pagine precedenti risulta lampante che la dichiarata “neutralità” dell’ordinamento sportivo mondiale, guidato dal CIO, pone lo stesso ordinamento sotto forte stress, se non addirittura lo espone a evidenti contraddizioni che ne minano la tenuta generale. Sempre più spesso, infatti, l’importanza ed il ruolo sociale assunti dallo sport contemporaneo generano questioni giuridiche complesse, che altrettanto spesso impattano sulle politiche nazionali, interessando, di conseguenza, oltre agli operatori sportivi, anche gli attori politici più importanti, ivi compresi i governanti nazionali.

Il principio di neutralità politica, infatti, è presentato nella Carta olimpica in endiadi con il principio di autonomia dello sport, o al più come corollario dello stesso. A questo si aggiunge la regola, sempre contenuta nello stesso testo “di natura costituzionale”, che vieta le “dimostrazioni” o la “propaganda” di natura politica nel contesto sportivo. La lettura congiunta di queste norme, in verità, genera il forte sospetto di una antinomia sottesa, a sua volta, ad un vero e proprio controsenso: chi ha redatto queste norme, forse perché incalzato da eventi di forte impatto politico, non ha riflettuto ponderatamente sulla debolezza del nesso autonomia-neutralità, oltre che sulla potenziale inconciliabilità delle stesse e non ha probabilmente considerato un altro fattore importante, ossia che anche agli atleti, principali protagonisti dello sport agonistico, deve essere riconosciuto e garantito il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero secondo standard molto vicini – se non perfettamente equiparabili – a quelli di tutti gli altri individui. Pretendendo una assoluta neutralità politica, la Carta olimpica omette di considerare che il concetto stesso di “politica” è per definizione ambivalente, poiché risponde a diversi scopi ed ha accezioni,

<sup>44</sup> Cfr. Corte giust., *TopFit e.V. e Daniele Biffi c. Deutscher Leichtathletikverband e V.*, C-22/18, 13 giugno 2019, con cui la Corte sembra aver ulteriormente rivisitato il concetto di “specificità” (per dirla con le parole del TFUE) dello sport. Nel caso specifico, infatti, i Giudici di Lussemburgo hanno sindacato sulla legittimità – e concluso ravvisando violazione di alcune disposizioni del TFUE – di regole riguardanti l’iscrizione degli atleti ad una competizione sportiva dilettantistica da tenersi in Germania. In questo senso, la Corte sembra essersi spinta oltre rispetto all’approdo raggiunto nella nota sentenza *Meca Medina*, in cui aveva stabilito il principio secondo il quale le regole dell’ordinamento sportivo devono sottostare alle norme dell’ordinamento unionale (segnatamente, in materia di mercato interno e concorrenza) in tutti i casi in cui l’attività sportiva rivesta i tratti dell’attività economica. Cfr. Corte giust., *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee*, C-519/04P, 18 luglio 2006. Su questa decisione, cfr., *ex multis*, S. Weatherill, *Case C-519/04 P Meca-Medina [2006] ECR I-6991*, in J. Anderson (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, Den Haag, Springer, pp. 137-151. Sul caso *Topfit e Biffi*, invece, cfr. S. Bastianon, *Atleti dilettanti, campioni nazionali e cittadinanza europea: quid novi sub sole?*, in *Riv. dir. sport.*, 2019, pp. 129 ss.

<sup>45</sup> Cfr. Corte EDU, *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, nn. 40575/10 e 67474/10, 2 ottobre 2018. In dottrina, cfr. P. Marzolini, D. Durante, *Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*, in *Rivista dell’arbitrato*, 4, 2018, 655 ss.; A. Duval, *The “Victory” of the Court of Arbitration for Sport at the European Court of Human Rights: The End of the Beginning for the CAS*, in *asser.nl*, 2018.

<sup>46</sup> Cfr. J. F. Krahe, *The Impact of Public Law Norms on Private Law Relationships*, in *European Journal of Comparative Law and Governance*, 2(2), 2015, pp. 124-155.

<sup>47</sup> Cfr. A. Di Marco, *Athletes’ freedom of Expression: The Relative Political Neutrality of Sport*, in *Human Rights Law Review*, 3, 2021, p. 626.



parimenti, molto diverse. Detto con parole più semplici: “tutto può essere politica, o nulla può essere politica”. Questo pone i soggetti del Movimento olimpico in un potenziale costante imbarazzo, poiché, da un lato, essi devono dimostrarsi totalmente “neutrali”, astenendosi da qualsiasi intervento o commento inerente a temi politici, religiosi o razziali, ma dall’altro, in ossequio alla stessa Carta, devono porre in essere ogni azione utile “against any form of discrimination and violence in sport”.

Come effetto di questa situazione, accade pertanto che qualsiasi gesto di protesta proveniente dalle/dagli atlete/i pone il CIO o le organizzazioni sportive di vertice quasi sempre in una posizione scomoda, del tutto esposta alla – spesso fondata – critica degli osservatori. Se le autorità sportive desiderassero davvero neutralizzare l’enfasi mediatica delle gesta delle/degli atlete/i, in molte delle situazioni sopra richiamate dovrebbero assumere una posizione espressa, anche solo sollecitando lo Stato in questione a vigilare sulle sue politiche e sul rispetto del principio di non discriminazione, che è senza alcun dubbio comune all’ordinamento generale e a quello sportivo. Tutelare i valori universali dell’eguaglianza, della non discriminazione e della dignità umana, meritoriamente inclusi nella Carta olimpica, mantenendo, al contempo, un atteggiamento di neutralità politica assoluta, appare operazione ai limiti dell’impossibile. Di conseguenza, *tertium non datur*: o le autorità internazionali dello sport, CIO in testa, decidono di occuparsi unicamente dell’organizzazione e gestione degli eventi sportivi e del fenomeno sportivo strettamente inteso tramite l’operato delle Federazioni e Comitati nazionali, oppure, se intendono spingere nel senso di una effettiva applicabilità dei valori dell’Olimpismo, non possono esimersi dall’assumere una posizione “politica” espressa ogniqualvolta le Istituzioni nazionali mettano in pericolo tali valori. Tale ultima soluzione non appare neanche così peregrina, se si pensa che la stessa Carta olimpica consente di “sindacare” la legittimità delle Istituzioni nazionali con riferimento all’autonomia dei Comitati olimpici nazionali, potendo arrivare a comminare sanzioni di notevole impatto, come la sospensione o revoca del Comitato. L’interpretazione di questa norma che il CIO propugna sempre più insistentemente (si veda, la polemica dai toni “inediti” tra CIO e Governo italiano sulla riforma nazionale dello sport e del CONI) si muove nel solco di una concreta, quasi invadente, valutazione del CIO sull’operato delle Istituzioni nazionali: se tale atteggiamento è posto in essere con riguardo alle scelte (anch’esse “politiche”?) in materia di “autonomia” dei Comitati olimpici nazionali, *a fortiori* le stesse istituzioni sportive di vertice potrebbero dimostrare più coraggio nel “prendere posizione” contro l’operato di Governi e Parlamenti nazionali, almeno nei casi in cui questi mettano in pericolo la tenuta dei diritti fondamentali in maniera eclatante e/o largamente riconosciuta dalla comunità internazionale. Il dettato letterale della Carta olimpica, per come formulato, non può sposarsi con regimi autoritari o, comunque, con forme di stato molto distanti dalle democrazie consolidate. Non solo, ma osservando in retrospettiva le situazioni in cui il CIO è intervenuto contrapponendosi ad alcuni Stati nazionali, non si rinviene sempre un comportamento coerente e privo di contraddittorietà. Appare quantomeno sospetto che gli atleti bielorusi possano partecipare alle Olimpiadi con la propria bandiera ed il proprio inno nazionale, nonostante la presenza di un provvedimento di sospensione dei vertici del Comitato nazionale, ritenuti troppo filo-governativo (il Comitato, infatti, era dapprima presieduto direttamente dal Capo di Stato, Lukashenko e poi da suo figlio); e non sorprende più di tanto la vicenda che, durante le ultime Olimpiadi di Tokyo, ha coinvolto un’atleta bielorusa, la quale, per il fatto di aver espresso un’opinione negativa sui suoi allenatori, ha rischiato di essere coattivamente rimpatriata: ciò non è avvenuto solo per la prontezza di alcuni Stati nazionali, che le hanno offerto la possibilità di presentare domanda di asilo politico. In tutto questo il CIO si è limitato a ritirare gli accrediti agli allenatori bielorusi che avrebbero voluto rimpatriare coattivamente l’atleta obbligandoli così ad abbandonare i Giochi, anche se risultava lampante che i due tecnici stessero eseguendo gli ordini del Comitato olimpico bielorusso, ovvero del Governo stesso, nei riguardi del quale, a norma di Carta olimpica, lo stesso Comitato dovrebbe essere completamente sganciato in nome della neutralità politica. Il caso bielorusso, preme osservare, non appare esempio isolato nella modellistica comparata dei Comitati olimpici nazionali, nel senso che esistono altri esempi di coincidenza tra i vertici delle autorità sportive e di quelle politiche, condizione che avviene – con varia intensità – in una percentuale consistente di casi sparsi in tutto il mondo.<sup>48</sup> Sorprende a maggior ragione – e

<sup>48</sup> Cfr. S. Alvad, M. Wickstrøm, *Autonomy in National Olympic Committees 2017: An autonomy index*, in *playthegame.org*, giugno 2017.

Stando a questo studio, nel 15% dei casi le cariche apicali dei Comitati olimpici nazionali sono ricoperte da soggetti appartenenti ai Governi nazionali o aventi legami formali con essi, con situazioni sospette anche in Europa. Da questa ricerca, inoltre, non emergono i

testimonia la mancanza di coerenza che sta alla base del presente ragionamento – il piglio con il quale lo stesso CIO ha affrontato la *querelle* con il Governo italiano, al quale, come sottolineato, aveva intimato di modificare la legge sullo sport appena emanata in quanto lesiva delle prerogative e dell'autonomia del CONI, pena la sanzione gravissima di far partecipare i suoi atleti alle Olimpiadi senza bandiera e inno nazionale. Per la cronaca, il Comitato olimpico italiano, per ragioni storiche e politiche difficilmente sintetizzabili in questa sede, ha pochi eguali nella modellistica comparata in termini di autonomia, indipendenza e campo di attività.

In conclusione, il CIO dovrebbe attuare uno sforzo di coerenza più tangibile, considerato il fatto che la “natura costituzionale” della Carta olimpica – di per sé già discutibile sotto svariati aspetti – appare ancor più sminuita in un quadro in cui il rispetto dei diritti fondamentali aleggia per l'intero testo, ma di fatto è questione quasi sempre soppiantata nel ragionamento delle istituzioni sportive in ossequio al principio “fondamentale” di “neutralità politica”. D'altronde, resta sempre salva l'ipotesi che gli Stati nazionali, ricorrendo agli strumenti del diritto convenzionale, possano regolare in proprio lo sport agonistico a livello internazionale, bypassando la pur consolidata tradizione che riconosce al CIO un indiscutibile ruolo di vertice. Proprio in questo momento storico, però, sembra che detto ruolo possa essere ri-discusso e ri-declinato. In tal senso, l'evoluzione del diritto europeo nella definizione dei rapporti tra ordinamento europeo e ordinamento sportivo dovrebbe suggerire alle Istituzioni internazionali sportive che potrebbe non essere saggio “tirare troppo la corda”, anche perché appare lampante come la *governance* sportiva non possa dirsi più esaurita unicamente nella organizzazione delle competizioni strettamente intese, ma gestisca una quantità enorme di risorse finanziarie derivanti soprattutto dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni e, quindi, come tale, non possa sfuggire a forme di controllo/monitoraggio che gli ordinamenti applicano al settore privato, tanto più quando questo assume dimensioni economiche così rilevanti.

---

legami “indiretti”, sicuramente più difficili da indagare, tra vertici sportivi e istituzioni politiche, comunque astrattamente lesivi del principio di autonomia così come stabilito dalla Carta olimpica.